

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1215-A)  
*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965

---

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 1966

---

Interventi straordinari a favore dei territori depressi  
dell'Italia settentrionale e centrale

---

ONOREVOLI SENATORI. — Quando nel 1950 fu emanata la prima legge fondamentale per interventi straordinari nell'Italia meridionale, la cosiddetta legge sulla Cassa del Mezzogiorno (10 agosto 1950 n. 646), si riconobbe che se lo squilibrio fondamentale tra territori economicamente depressi e territori sufficientemente evoluti o in via di evoluzione verso una economia di tipo moderno si poteva far coincidere grossolanamente con la distinzione fra Sud e Nord, intendendo compresi nella parola Sud i territori costituenti l'Italia meridionale (più alcune zone come le provincie di Latina o di Frosinone) e l'Italia insulare, rimanevano nell'Italia del Centro Nord altri territori pur essi in grave condizione di depressione. Tali territori si potevano suddividere, a loro volta, in territori montani, sia delle Alpi che degli Appennini, nei quali le possibilità di una vita civile erano destinate a venire sempre meno data la scarsa redditività dei terreni (quando una redditività c'era), le difficoltà delle comunicazioni (con strade lunghe e quasi tutte costruite secondo i sistemi adatti al traino animale, nei fondi valle e alla fine con salite ripide e tortuose senza diramazioni percorribili da autovetture eccetera), la mancanza di acquedotti, di installazioni elettriche, di fognature eccetera, ed infine con edilizia dominante di tipo veramente antiquato, per usare un eufemismo, in territori vallivi (abbisognevole della bonifica) o comunque abitati da popolazioni poverissime, dedite soltanto al bracciantato in vaste aziende agricole i cui proprietari assolutamente si disinteressavano dei lavoratori (o ad altre attività assolutamente poco remunerative come la pesca o la pastorizia), infine in territori già adattati a coltivazione agricola, ma dove l'agricoltura non poteva evolversi secondo le regole della tecnica moderna per mancanza di capitali. Potevano aggiungersi le zone collinari nelle quali si rifugiavano, alla prima tappa, le popolazioni discendenti dalla montagna divenuta inospitale, ma nelle quali l'agricoltura non poteva, per la natura del suolo o per mancanza di possibilità irrigue, meccanizzarsi

e trasformarsi in agricoltura industrializzata.

In vista delle necessità di queste popolazioni fu emanata la legge 10 agosto 1950, numero 647, per interventi straordinari nelle zone depresse del Centro nord.

Alla prima norma (10 agosto 1950 numero 647) altre ne seguirono o per proroghe, o per qualche modificazione od integrazione di disposizioni, o per ampliamento di stanziamenti: si ebbero così la legge 15 luglio 1954, n. 543, la legge 29 luglio 1957, n. 635, la legge 24 luglio 1959, n. 622, la legge 19 gennaio 1963, n. 17. Complessivamente furono stanziati con le varie leggi per gli interventi straordinari nel Centro nord 336 miliardi, che permisero una programmazione di spesa di lire 347 miliardi e 806.900.000 (dati i ribassi d'asta ottenuti). A tale importo si aggiunsero 89 miliardi per l'attuazione della legge sulla Riforma fondiaria che furono spesi nelle zone del Centro Nord (Maremma, Delta Padano).

Mentre la delimitazione della zona di intervento della Cassa del Mezzogiorno fu facile a determinare e a delimitare, per il Centro Nord fu assai difficile individuare le vere zone depresse data l'esistenza di centri economicamente sviluppatissimi, come Milano, vicinissimi a centri puramente agricoli la cui popolazione regolarmente emigrava proprio per l'attrazione del vicino centro industriale, data l'esistenza d'altro canto di centri nei quali la depressione è vinta dalla attività turistica, invernale od estiva, data la tendenza degli abitanti di alcuni Comuni, specie montani, all'emigrazione stagionale, donde il formarsi in zone poverissime di notevoli flussi di risparmio, dato infine il danno indiretto provocato dagli interventi della Cassa del Mezzogiorno nelle zone del territorio destinato alla sua attività (con l'artificiale diversione, al di là dei confini comunali delle iniziative economicamente più promettenti).

Provvide in linea di fatto alla concessione della qualifica di « zona depressa », curando di evitare Scilla e Cariddi, il Comitato interministeriale, sentito il Ministro delle finanze, su proposta del Ministro presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Difficile a dirsi quali furono in pratica i criteri in base ai quali la dichiarazione di zona depressa potè essere data e quali gli errori commessi: si ebbe riguardo ai dati di redditività dei terreni (senza poter tener conto dello stato in cui si trovano i catasti), all'andamento del bilancio comunale, all'esistenza di attività artigianali e industriali, eccetera. Ma più che di ogni altra cosa apparve necessario tener conto che se si voleva evitare una falsa distorsione delle iniziative industriali da zone attrezzate e già in sufficiente sviluppo (perchè nelle zone depresse vigeva l'esenzione fiscale) non poteva fermarsi l'attenzione soltanto sul concetto del territorio amministrativo (Comuni) ma era necessario tener conto della situazione complessiva di zone per così dire ad economia di simbiosi. Ma dappertutto sorse l'invocazione di un diverso sistema di classificazione dei territori basato non più su singoli Comuni, ma su maggiormente vasti territori, organicamente combinantisi, ed economicamente legati da analoghe caratteristiche economiche, agricole, finanziarie eccetera.

Venne nel frattempo emanata la legge sulla montagna dichiarata globalmente zona depressa.

E furono pure dichiarati depressi i territori comunali « interclusi » fra quelli montani e quelli cadenti in comprensori di bonifica montana (legge 13 giugno 1961, numero 526). Globalmente val la pena di ricordare i dati comunicati alla Commissione ferrovie e trasporti dal ministro Pastore. Su 5.355 Comuni dell'Italia centro-settentrionale 1732 furono classificati montani per tutto il territorio, 113 furono classificati montani per una parte del territorio (nella provincia di Verona, per esempio, è parzialmente montano il comune di Malcesine il cui capoluogo è sul Garda ma nel cui territorio cade senza popolazione la stessa cima del Monte Baldo che supera i 2000 metri), 2144 Comuni furono dichiarati zona depressa da parte del Comitato. Se si tien conto che per legge non poterono essere dichiarati zona depressa i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nè il capoluogo di Provincia si vede subito quale

sia stato il numero dei Comuni ai quali si attribuì diritto di chiedere gli interventi straordinari. Conclusione che si può trarre da tutto ciò, è che i criteri adottati fin qui per la classificazione delle zone depresse non si possono considerare validi in senso generale.

Per completare la visione di quella che fu l'opera di intervento straordinario in quindici anni sarà bene ricordare che per acquistati furono deliberati interventi per 104.578,1 milioni, per strade furono previste spese finanziate per 124.109,3 milioni, per opere di competenza dell'agricoltura lire 119.119,5 milioni. Si ebbe così un frazionamento di interventi che, se da un lato giovò per sollevare, sia pur di poco, l'economia di varie zone, vari territori distinti tra loro, se permise di dare un inizio di infrastruttura in molte zone di montagna, non servì a far sorgere centri industriali potenti come qualcuno del sud e comunque non giovò, soprattutto nelle zone più vicine ai territori beneficiati dalla Cassa del Mezzogiorno, ad una fioritura dell'economia che attenuasse il disagio di chi, con condizioni di vita altrettanto grame di quelle dei propri vicini, vide questi pieni di fervore di rinascita ed il proprio territorio ridotto alla semplice attività di una agricoltura in arretrato.

Va detto però che soprattutto nelle zone collinari ed in quei comuni della collina in cui indiscutibilmente si sarebbero avuti i fenomeni normali dell'esodo e della declassazione delle categorie di lavoratori, gli interventi per le infrastrutture e soprattutto l'incentivo del beneficio fiscale hanno reso possibile l'installarsi di nuove imprese industriali che certamente hanno portato quel movimento che è stato in molti casi sufficiente ad arrestare il depauperamento demografico della zona.

A queste constatazioni non si aggiunse la considerazione che se fossero stati stanziati più mezzi certamente si sarebbero ottenuti risultati molto maggiori, ma è d'uopo dirlo chiaramente, in realtà, proprio per mancanza di fondi, molte opere rimasero e sono tuttora incompiute, molte opere cioè che avrebbero dovuto concorrere

ad aumentare la redditività della zona sono rimaste ad aspettare che vengano fondi nuovi e vanno così, sia pur lentamente, deperendo, senza aver apportato quella utilità che pure bisognava apportare.

Data la situazione delle cose, quando si pensò a provvedere alla proroga delle leggi a favore dell'Italia meridionale (legge 26 giugno 1965, n. 717) si pensò anche alla necessità di un intervento a favore delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale. E sia pure con uno stanziamento previsto di soli 200 miliardi in un sessennio (ora divenuto quinquennio per il ritardo nella emanazione della legge) si pensò a provvedere: a) a continuare gli aiuti nelle zone di maggior bisogno; b) a cercar di completare le opere iniziate e non finite; c) a cercar di estendere gli aiuti alle opere di carattere turistico, assai interessanti dato il complesso dell'economia italiana. Contemporaneamente fu meglio precisato ed il compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dei lavori pubblici in correlazione con la precisazione dei compiti dei vari organi sovrintendenti alla programmazione ed approvazione delle opere da finanziare con gli interventi straordinari che si propongono.

Onorevoli senatori, col disegno di legge alla cui approvazione, con gli emendamenti proposti dal Governo e dai vari Commissari, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole si impongono molteplici questioni: 1) nuova determinazione delle zone depresse; 2) assegnazioni ai territori montani ai quali non si applichino le disposizioni genericamente previste per le zone depresse di una parte specifica degli importi disponibili in base alla legge; 3) assegnazione di un contributo per il completamento delle opere ancora in sospeso nelle zone montane; 4) precisazione degli interventi finanziabili sia nel settore dei lavori pubblici sia in quelli dell'industria, dell'agricoltura e del turismo con le disponibilità previste dalla legge; 5) rinnovo delle concessioni di natura fiscale. Il tutto inquadrato in piani a loro volta rientranti nei piani regionali e provinciali.

Sarà nostro dovere esaminare il complesso della legge punto per punto.

I. Nel disegno di legge originario erano indicati alcuni criteri individuatori della depressione economica.

Si indicarono quattro criteri la cui contemporanea applicazione avrebbe dovuto rendere possibile l'individuazione di un particolare stato di povertà globale. 1) Criterio della popolazione: accentuati fenomeni di esodo. 2) Criterio delle forze di lavoro disponibili o squilibrio tra le forze di lavoro ed i capitali necessari per impiegarle: presenza di forze di lavoro non impiegate. 3) Criterio della produttività e del reddito: bassi livelli di reddito e di produttività. 4) Criterio della non possibilità di integrazione con zone economicamente sviluppate: assenza di autonome possibilità di integrazione con aree economicamente sviluppate.

Facile fu la critica su questo punto: anzitutto da parte dei rappresentanti dei territori montani. È evidente che molti dei territori montani sono ad economia integrabile con le zone contigue di pianura, ma tale integrazione avviene sempre mediante la discesa dalla montagna delle popolazioni (e della parte più giovane delle popolazioni) per lavorare nelle zone ricche. Ora se bastasse spopolare la montagna per risolvere i problemi sarebbe assai più facile dipanare la matassa dell'economia montana di quel che in realtà sia. Oggi non si tratta di mantenere una popolazione in montagna, nell'interesse della popolazione stessa: si tratta di mantenerla perchè custodisca i monti onde non si spoglino della vegetazione e non franino in pianura; non si tratta soltanto di far sì che qualche pastore possa guadagnare più di quel che oggi guadagna: si tratta di favorire l'allevamento zootecnico che occorre per l'alimentazione della nostra popolazione; non si tratta di garantire un reddito ai montanari, ma di salvare zone turistiche fondamentali per lo sviluppo della ricchezza nazionale. E poi fu facile osservare che ogni valle ha le sue caratteristiche e che la depressione c'è anche se non c'è disoccupazione, se l'emigrazione stagionale toglie di mezzo tutte le giovani

leve di lavoro e così via. Un'altra critica si ebbe nell'esame delle norme e della quasi impossibile loro contemporaneità. Infine fu osservato che i criteri di individuazione delle zone depresse erano talmente vaghi e generici che difficilmente se ne sarebbe avuta una interpretazione sempre sicura. Ecco perchè il Governo stesso, *melius re perpensa*, ha presentato un complesso di emendamenti sostanziali su questo punto fondamentale della legge.

Il disegno di legge si presenta ora diviso in tre Capi: Capo I: Disposizioni di carattere generale; Capo II: Disposizioni speciali per i territori montani; Capo III: Disposizioni finanziarie, finali e transitorie.

Le disposizioni dunque a favore dei territori montani furono stralciate nel disegno di legge, diventando parte organica di un capo a parte. Conseguenzialmente si presenta a voi la proposta di delegare al CIR di anno in anno la ripartizione dei fondi disponibili in modo che la montagna abbia ogni anno i fondi che le spettano secondo un piano globale di interventi.

Nel capo I è poi profondamente mutato il primo articolo:

« Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale caratterizzate; da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da un sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiore alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenze di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali.

Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più province ».

È indiscutibile che caratteristiche del nuovo testo sono, anzitutto di far riferimento a dati tecnici sufficientemente pre-

cisi e conseguentemente la limitazione dell'arbitrio lasciato al Ministro o al Comitato dei ministri. Le stesse diverse valutazioni degli stessi fenomeni tra il Ministro delle finanze, naturalmente preoccupato delle conseguenze fiscali delle concessioni, ed i Ministri della spesa giustamente preoccupati della necessità di applicare la legge nel suo spirito di larghezza potranno essere risolte, con la nuova formula, attraverso la consultazione di dati maggiormente precisi.

Vero è che alcuni senatori hanno fatto osservare che l'Istituto di statistica non possiede che raccolte di dati per zone vaste almeno come le Province e che il riferimento alle circoscrizioni amministrative dal quale la nuova legge sostanzialmente prescinde è alla base di moltissime ricerche di statistica economica, ma è anche vero che i dati che non potranno essere acquisiti dagli istituti governativi potranno occorrendo essere richiesti alle amministrazioni locali, alle Camere di commercio, ai vari Enti, consorzi, consigli di valle, eccetera, che già stanno nascendo proprio per corrispondere alla realtà economica che oggi supera il Comune, non riesce molto spesso a raggiungere la Regione (anche perchè spesso le regioni storiche non corrispondono affatto a realtà sociali) e non trova nella provincia che una espressione mediatrice del tutto lontana da una visione analitica quale è quella che pur si impone per una politica di interventi straordinari (Si vedano per esempio le situazioni delle Province pedemontane, nettamente divise tra zona montana e zona di pianura per economia, per istituzioni sociali e talvolta, perfino, per atteggiamenti politici).

Una necessaria osservazione va fatta, invece, a proposito di quella che sarà l'interpretazione che si potrà dare alle norme di cui all'articolo primo, se sarà adottato nella forma che è proposta dal Governo e dalla Commissione.

Dovranno concorrere, purchè si abbia zona depressa, tutti gli elementi indicatori della depressione elencati nel testo, o basterà che sussista uno degli elementi stessi? Basterà il basso reddito? Basterà la de-

pressione agricola? Basteranno il basso reddito medio e la depressione agricola anche se non ci sarà il depauperamento delle forze di lavoro?

È sembrato alla Commissione, d'accordo col Ministro, che si debba cercare una contemporaneità dei fenomeni accennati in quanto il depauperamento delle forze di lavoro (derivante dall'esodo o dall'invecchiamento) costituirebbe l'evidente conseguenza dell'esistenza delle condizioni di basso reddito e di scarsa immissione di capitali per una salutare e sostanziale riforma dei sistemi di coltivazione. In via di massima il principio è vero, ma il relatore non può dimenticare quelle che, commentando il disegno di legge, ha avuto modo di scrivere (nel numero di dicembre della Rivista: Parlamento) il Sindaco di Valmontone, nè quello che è stato ripetuto nel convegno per lo studio del disegno di legge in esame indetto dall'Amministrazione provinciale di Roma: nella Provincia di Roma l'esodo della popolazione lavorativa nella fascia collinare è spesso compensato, dal punto di vista statistico, ma non da quello economico, dall'immigrazione di popolazioni provenienti dalla fascia montana. Bisognerà quindi pensare che gli indici di depressione elencati nell'articolo 1 della legge non debbano essere considerati in modo assoluto, ma interpretati alla luce delle circostanze concrete ed integrati gli uni con gli altri; soprattutto l'indice derivante dallo studio della densità demografica dovrà essere interpretato in relazione alla possibilità di assorbimento da centri industriali o commerciali vicini della popolazione che potrebbe o vorrebbe esulare, alla natalità più o meno grande, alla possibilità di stabilire correnti migratorie interne o emigratorie per popolazioni che non ne abbiano la tradizione o la preparazione. Portato infatti all'estremo il concetto della necessaria presenza di tutte le caratteristiche indicate nel testo di legge potrebbe condurre a far dichiarare zone non depresse le più povere regioni dell'India, o della Cina o, in Italia, le più povere regioni della Calabria dove è ancora molto alto, pur nella miseria, l'indice di natalità. Così pure potrà essere sem-

pre valutato l'indice del reddito medio *pro capite* eliminando le punte derivanti dalla presenza di imprese che occupino pochissimo personale ma abbiano ingentissimi impianti e di grande redditività.

Mentre si conferma che l'indicazione delle caratteristiche di depressione è fatta per limitare la discrezionalità ministeriale, si deve ripetere che si tratta di indici di un fenomeno e che, qualora ad un esame approfondito si osservi che alcuni di essi o sono attribuibili a cause particolari o si ricollegano a particolari fenomeni locali, onde non è possibile tenerne conto senza una necessaria depurazione, a questa motivata depurazione si deve in ogni modo provvedere tenendo presente più lo spirito che la lettera della legge.

Sempre nel primo articolo, seguendo anche su questo punto le osservazioni che sono state fatte e dai parlamentari e nei diversi studi e convegni a cui ha dato occasione il disegno di legge, come fu presentato, non si trova più un riferimento al piano programmatico nazionale, come a qualche cosa di già fisso obbligatorio e definitivo (perchè non è ancora divenuta legge la norma che lo approva); si è adottata la formula per cui il programma di interventi e la delimitazione delle zone di intervento è elaborato « sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale ». Ogni maggiore precisazione sarebbe allo stato attuale illegittima e, vorremmo dire, incostituzionale. Un programma di sviluppo economico ogni governo che si prospetti una politica di interventi deve averlo; da questo programma delle indicazioni si devono prendere perchè gli interventi progettati e previsti secondo la legge in esame non siano sconsiderati o incongruenti con il complesso della azione governativa, ma solo quando si avranno elementi formali e precisi per individuare un piano obbligatorio per la azione governativa o magari anche legislativa potrà prevedersi una coordinazione più stretta e maggiormente vincolante.

Si è già detto che nel primo articolo è anche sanzionata la distinzione tra zone economiche e circoscrizioni amministrative, ed è veramente un grande progresso verso una

visione organica della politica, verso una visione razionale dello sviluppo dell'economia.

A questo punto è necessario ricordare che da molte parti sono venuti alla Commissione ed al Governo suggerimenti perchè le provincie della fascia laziale non comprese fra quelle dove opera la Cassa del Mezzogiorno, l'intero territorio dell'Umbria e delle Marche o quello delle tre provincie meridionali della Toscana (Siena, Grosseto, Arezzo) siano dichiarate zone depresse con la estensione di tutte le norme previste per le provincie meridionali e insulari. È sembrato alla Commissione che la adozione di un simile criterio, oltre che contrastare con lo spirito della legge e con i principi ai quali il Governo nel presentarla si è ispirato, e sia detto con rammarico, anche con la scarsità dei mezzi messi a disposizione (già troppo pochi per un intervento contenuto e limitato a zone economiche di particolare situazione di miseria) finirebbe ad essere in opposizione con la precisa volontà, più volte manifestata dal Parlamento e dal Governo, di fare il massimo sforzo per lo sviluppo delle zone del Sud e delle Isole.

Da questo complesso di argomentazioni è derivato l'articolo 1 della legge nella nuova formulazione. Esso, onorevoli senatori, va giudicato non in confronto con uno schema ideale di interventi, quali sarebbero necessari per tutte le zone depresse italiane (zone di montagna, zone del Sud, zone della pianura, zone della collina non irrigua ecc. ecc.) ma solo come espressione di ciò che può essere fatto nei limiti segnati da un bilancio che ha possibilità scarsissima e da un programma che prevede varie direttive di incentivazione onde ottenere uno sviluppo organico e con i minori squilibri possibili della economia italiana.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge stabiliscono anche gli organi che devono provvedere alla predisposizione del programma degli interventi nel Centro Nord. Per i piani quinquennali la preparazione è affidata ad un Comitato dei Ministri, presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord e composto anche dei Ministri del

bilancio, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo. La approvazione invece dei piani, soprattutto per il coordinamento con i piani di sviluppo economico nazionale, è riservata al Comitato interministeriale della ricostruzione, integrato, per i problemi regionali, con i Presidenti delle singole regioni quando siano costituite.

Fino alla costituzione regolare delle regioni a statuto ordinario è stabilito che debbano essere invece soltanto sentiti nella preparazione dei piani i comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964.

Per i programmi esecutivi annuali la approvazione è data dal Comitato dei ministri integrato dai presidenti delle regioni costituite.

Quanto alla esecuzione degli interventi nelle Regioni a statuto ordinario provvedono i Ministeri competenti, laddove nelle Regioni a statuto speciale l'esercizio delle attribuzioni ministeriali viene affidato alle Amministrazioni regionali alle quali il Ministero del tesoro provvede a decentrare i fondi.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardano gli interventi previsti nei vari settori, Lavori pubblici, Agricoltura, Industria e artigianato, Turismo.

È ben nota alla Commissione la discussione se siano da preferire interventi in centri particolari di industrializzazione e sviluppo come si è fatto e si tende a fare nel Sud, o gli interventi nei singoli settori, a seconda soprattutto dei bisogni nelle varie località depresse. Per quanto anche nel Sud possa essere discutibile l'efficacia della creazione di centri industriali se non si provvede in tutto il territorio ad una politica di generale sollievo soprattutto agricolo (non è il caso qui di affrontare la questione) appare indubbio che non si possa pensare ad una direttiva unica nelle varie zone del Centro-Nord. Nelle zone montane occorrono infrastrutture, occorrono le strade per raggiungere le varie località in cui sono ed

operano gli alpigiani, occorrono gli acquedotti (perchè le vecchie sorgenti e le cisterne per la raccolta d'acqua piovana non corrispondono alle nuove esigenze igieniche e sanitarie delle popolazioni), occorrono le iniziative turistiche per avviare correnti turistiche là dove alla generosità della natura non ha mai potuto corrispondere, per mancanza di mezzi, l'iniziativa nè privata nè pubblica, occorrono perfino gli aiuti per aumentare la piccola ricettività turistica, occorrono i mezzi di comunicazione telefonici, in una parola occorre tutto ciò che la vita civile esige perchè si diffonda il benessere economico, benessere che una popolazione a reddito limitatissimo non riuscirebbe mai a procurarsi altrimenti che abbandonando i luoghi stessi dove risiede. In pianura si tratta invece di immettere capitali perchè l'agricoltura si riconverta, si adatti alle nuove tecniche, alla nuova politica di produzione e di scambi, e si tratta di facilitare quelle installazioni industriali che abbiano la possibilità di inserirsi nel mercato locale quando non siano gravate di eccesso di spesa di impianto o di spese particolari nel momento stesso in cui il lancio della merce prodotta sul mercato implichi sacrifici e sforzi costosi. In montagna e in pianura, là dove il turismo può essere incentivato, occorrono gli aiuti alle infrastrutture sostanziali. E tutto ciò per non dire di più. Appare subito evidente che non possono, come si diceva, essere dettate per tutti i luoghi e per tutte le zone le stesse misure. Le attrezzature per canali e porti che possono rappresentare la redenzione delle zone polesane lungo il Po ed il Tartaro, non hanno a che vedere con quanto può essere necessario attuare nella provincia di Siena, le attrezzature per sport invernali che possono essere necessarie nelle province prealpine od alpine non possono essere utili nella pur bellissima montagna tosco-emiliana, eccetto che in alcune località, là dove la riconversione culturale delle zone padane non può interessare le terre senesi dove le crete ammettono solo culture determinate. Si tratta sempre di zone depresse, ma in ogni zona deve essere studiato il piano di rinascita, devono essere studiati gli interventi necessari, devesi cercare ciò che occorre perchè

popolazioni, naturalmente attive, abbiano la possibilità di riprendere da sole la via del progresso.

In relazione a queste visioni sono previste varie forme di intervento alle quali, sempre con carattere di straordinarietà, può e deve informarsi l'intervento dello Stato.

Inutile commentare gli articoli che sono di per se stessi già chiari.

La Commissione ha adottato sostanzialmente i testi formulati dal Governo aggiungendo all'articolo 3 le norme circa l'applicabilità del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, ed apportando soltanto qualche modificazione formale.

Nell'articolo 5 e poi nell'articolo 7 la Commissione ha voluto chiarire, risolvendolo, un dubbio che è sorto in sede di applicazione della legge che, provvedendo sulla industrializzazione del Mezzogiorno, accorda la esenzione delle imposte per i nuovi impianti industriali tecnicamente organizzati (decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598) ed altresì in sede di applicazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e della legge 13 giugno 1961, n. 526. Si discusse sempre se le facilitazioni ed i benefici destinati alle nuove industrie dovessero coprire solo le industrie produttrici di beni od anche quelle produttrici di servizi (vedasi la decisione della Commissione centrale delle imposte dirette, Sezione I, 6 novembre 1964, n. 71263). La Commissione ritiene che, quanto meno per le industrie del Centro-Nord in cui zone depresse possono essere e sono sempre circondate o confinanti con zone alle quali i benefici non siano accordati, le norme agevolative debbano essere limitate alle sole industrie produttrici di beni, con esclusione di quelle produttrici di servizi, eccetto quanto viene a parte disposto per le attrezzature di natura alberghiera e turistica destinate a servizi che si svolgono nelle zone alle quali la legge si applica.

Resterà ancora in sospeso, nè la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea un testo definitivo in proposito, la questione delle imprese edili perchè è evidente da un lato che le maggiori imprese edili hanno la sede dove credono più opportuno e più giusto installarla, ma operano per tutto



il territorio nazionale, d'altro lato però si pensa che anche la stessa sede delle imprese edili possa portare comunque un certo movimento, se pur talvolta solo miseramente cartaceo, alle zone in cui la sede viene collocata.

Prima di passare al commento delle norme fiscali, è dovere del relatore ricordare che fu proposta la soppressione dell'intero articolo 4 da parte del senatore Lombardi ritenendo egli, in conformità all'opinione anche di altri senatori, che non sia il caso di dettare norme particolari per gli interventi nel settore agricolo. Sostiene infatti il senatore Lombardi che essendo in corso di emanazione una legge che proroga il cosiddetto Piano verde, cioè un piano razionale di interventi nel settore agricolo perchè il reddito dell'agricoltore e del lavoratore agricolo possa avvicinarsi a quello dell'industriale e del lavoratore impiegato nell'industria, sia inutile o forse dannoso aggiungere intervento ad intervento col pericolo di creare squilibri e disuguaglianze di trattamento fra operatori economici aventi posizione del tutto analoga. Ritenne la Commissione, nella sua maggioranza, d'accordo col Governo, che non sia da eliminare la possibilità di interventi particolari a favore dell'agricoltura nelle zone depresse, dato che in queste zone lo scopo da ottenere non è quello di un aumento di redditività della terra in se stesso, ma l'aiuto a quella conversione nelle colture agricole che esige immissione di capitali ma che permette poi di assorbire forze di lavoro altrimenti destinate a rimanere soltanto in parte e forse neppure in parte utilizzate per lo scopo produttivo.

Nei riguardi invece degli interventi a favore dell'industria i senatori Artom e Bosso avrebbero desiderato che le norme relative agli aiuti alle aziende medie e piccole fossero estesi non soltanto alle industrie di produzione di beni, ma anche a quelle per la prestazione di servizi. Essi avrebbero inoltre richiesto che accanto ai nuovi impianti e agli ampliamenti e ammodernamenti degli impianti preesistenti si potessero agevolare i trasferimenti di impianti dalle zone dove essi attualmente sono utilizzati nelle zone depresse: ciò in relazione al pia-

no di decentramento delle industrie troppo concentrate nei centri urbani che per ragioni tecniche, sociali e sanitarie si sta dovunque elaborando. Sembrò alla Commissione che pure essendo apprezzabile l'intendimento di far decentrare le imprese industriali, la risoluzione di questo problema non possa collegarsi con quello di favorire le industrie nuove nelle zone depresse. Il trasferimento delle industrie accentrate nei più grossi centri deve avvenire seguendo regole di logica industriale e secondo interessi di produzione e di mercato: sarebbe assurdo pretendere di far deviare il movimento naturale col pericolo che decongestionandosi un'area altre se ne congestionassero.

La Commissione invece ha accolto un emendamento proposto dai senatori Bosso e Artom, appoggiato anche da altri membri conforme al voto formulato dalle Camere di commercio ed ha fissato in due miliardi l'investimento fisso massimo delle piccole industrie.

Va ricordato qui le norme di legge rifacentisi all'articolo 8 della Legge 10 agosto 1950 n. 647 seguivano il criterio di discriminare le piccole dalle grandi industrie a seconda del numero degli operai dipendenti: conseguenza di questo sistema fu che aziende che avrebbero potuto svilupparsi assorbendo maggior quota di disoccupazione si arrestarono nella loro espansione, peggio, altre aziende cercarono di frodare la legge sostituendo operai provetti con apprendisti, eccetera. D'altra parte si osservò facilmente che il numero dei dipendenti può essere conseguenza anche del tipo di meccanizzazione o di automazione introdotto nell'azienda; per modo che imprese più modernizzate si troverebbero a godere delle facilitazioni negate ad aziende meno progredite. Parve più opportuno fare rifeirmento perciò, anzichè al numero degli operai, al capitale investito in impianti fissi. E pensandosi che oggi il capitale fisso impiegato per ogni unità lavorativa si aggiri sui 15 milioni, e possa arrivare anche ai venti o venticinque di mano in mano che la tecnica si modernizza, apparve esatto il calcolo per cui due miliardi possono corrispondere ad un numero medio dai cento ai centocinquanta operai occupati. Non fu difficile quindi derivarne il concetto che

piccola industria sia quella che abbia investito un capitale non superiore ai due miliardi, cifra che, nel caso di nuovi impianti che si uniscano ad altri esistenti appartenenti alla stessa ditta, non deve naturalmente essere superata considerando la cifra globale, rappresentante i capitali fissi nel loro complesso, non soltanto la cifra degli impianti investiti nel nuovo stabilimento che si costruisca in zona depressa. Perchè la suddivisione fra piccola e grande industria non deve esser fatta con riguardo al singolo stabilimento, ma con riguardo all'imprenditore.

Onorevoli senatori, premesso il quadro delle disposizioni per incentivare l'economia delle zone depresse del Centro Nord il disegno di legge, così come è stato modificato su proposte varie del Governo e dei parlamentari, contiene anche norme a favore dei territori montani, quando non si applicano le norme generali più favorevoli dettate per le zone depresse.

In sostanza, riconosciuta di diritto la necessità di interventi straordinari in tutte le zone montane, con eccezione soltanto di alcune località particolarmente attrezzate per il turismo e frequentate da un turismo di alta classe (in cui la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risulti superiore a limiti da fissare dal Comitato dei ministri), il disegno di legge prevede che parte degli stanziamenti di ogni anno sia destinato a favore di queste zone nelle quali la depressione economica è assoluta ed irriducibile o quasi ma nelle quali è essenziale anche per gli uomini che abitano al piano che l'insediamento umano non venga a cessare. Sono le zone dove operano e vivono gli Alpini, le zone dove operano e vivono le nostre genti abituate alla resistenza contro gli elementi e contemporaneamente contro le difficoltà economiche, le zone abitate da famiglie che con mille sacrifici sanno educare dei figli che spesso sono di esempio a tutti per spirito di coraggio unito a giusta prudenza, per dedizione senza richiesta di ricompensa, per devozione e fedeltà senza limiti, dove si trovano uomini che accanto al rispetto profondo per le leggi religiose e civili e per una morale scritta nei petti con parole di pietra, nutrono insopprimibile il senso della propria dignità e richiedo-

no che ad essa corrisponda la libertà che sanno difendere con coraggio e tenacia.

In montagna sarebbe praticamente inutile discutere di zone depresse e di zone non depresse, la depressione è assoluta, con la sola eccezione di alcune località che si possono contare su le dita di una mano.

In queste zone però non sono previsti che gli interventi per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per il turismo: per l'agricoltura la commissione ha introdotto, d'accordo col Governo, soltanto norme che rendono possibile il finanziamento di istituzioni per sperimentazione zootecnica. È infatti assolutamente importante per speciali zone dedite all'industria zootecnica che il montanaro possa constatare quali sono i risultati della scienza moderna nel regno dell'allevamento, delle razze e degli incroci. Particolari norme poi riguardano le facilitazioni per l'industria turistica che ogni giorno più va diventando essenziale per il suo apporto all'economia della Nazione.

Fra queste norme la previsione di interventi per impianti di trasporto per filo, tanto necessari per lo sviluppo dei nostri sports invernali. Per tener conto anzi della particolare costosità di questi impianti che non possono fermarsi ad una parte soltanto della salita si è previsto che, ai fini delle agevolazioni fiscali, i relativi benefici siano concessi alle imprese il cui investimento in impianti fissi non superi il limite di tre miliardi.

È prevista infine l'esenzione per dieci anni da tutte le imposte sul reddito per le imprese artigianali e piccolo industriali, e l'estensione delle facilitazioni alle aziende alberghiere e para alberghiere e alle aziende di trasporto per filo.

Nel capo III sono contenute norme riguardanti il personale (stabilendosi che i dipendenti distaccati da altri ministeri presso la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nel Centro Nord siano, dal Ministero di origine, collocati fuori ruolo), norme di carattere formale, come quella riguardante la soppressione del Comitato dei Ministri di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, ed infine norme per lo stanziamento e per la copertura. Si sa che lo stanziamento riguarda soltanto 200 miliardi suddivisi in sei anni ormai ridotti a cinque,

dal 1966 al 1970. Da tutte le parti è stato riconosciuto che si tratta di somma troppo esigua che non permetterà di fare opere sufficientemente organiche così da essere convenientemente redditizie, ma le condizioni del bilancio sono tali che il Governo non può permettersi di proporre stanziamenti più soddisfacenti.

La norma dell'articolo 9 del testo del Governo, che era stata introdotta per legittimare nuovi stanziamenti se fossero divenuti possibili negli esercizi futuri, fu dalla Commissione soppressa perchè si ritenne non giusto impegnare i bilanci futuri senza avere la certezza della possibilità degli stanziamenti che si prometterebbero senza la certezza di mantener fede alla promessa e senza una visione globale di entrata e spesa.

Alcuni senatori hanno richiesto se gli stanziamenti trovino la necessaria copertura anche secondo le indicazioni della recente sentenza della Corte Costituzionale. Ritiene il relatore, e con lui la maggioranza della Commissione, che trovando gli stanziamenti previsti per il 1965 e 1966 regolare copertura nel fondo globale, si possa logicamente pensare che gli stessi importi negli anni a venire possano essere disponibili nei capitoli specifici relativi alla applicazione della legge. Il bilancio va infatti considerato come un tutto nel quale le varie spese in un gioco di equilibrio squilibrato trovano copertura per una parte attraverso le imposte e per il resto attraverso il ricorso al credito. Se di anno in anno questo equilibrio non si altera, anche se si perpetuano gli stanziamenti oggi previsti attraverso il fono globale resta fissato anche il disavanzo nel limite che già in questo esercizio si ritiene tollerabile. In questa visione si può ritenere, senza tema di errore, che le spese previste possano considerarsi regolarmente coperte, per tutti gli anni, eccetto due miliardi di maggior spesa prevista per il 1969. Ma è evidente che la previsione di una maggior entrata per quell'esercizio non possa dirsi irrazionale onde, anche secondo le più rette regole di una previsione finanziaria, si può ritenere che sia tranquilla la copertura di tutti gli interventi previsti.

I primi 18 miliardi e 680 milioni, che si pensava di spendere nel 1965, riportati nel

1966 andranno tutti a completamento di opere nella montagna permettendo una spesa immediata anche prima che siano fatte le delimitazioni delle zone depresse. È evidente quindi che, per l'esercizio 1966, tale stanziamento riveste carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti che saranno attribuiti ai territori montani dal CIR per gli interventi di cui agli articoli 9 e seguenti.

Onorevoli senatori, la lunga relazione non ha affrontato tutti gli aspetti del problema pur tanto complesso e tanto difficile da risolvere per il risanamento delle zone depresse dell'Italia del Centro Nord; la legge che la Commissione vi propone di approvare si propone scopi grandiosi ma sono troppo pochi i mezzi di cui il Ministro potrà disporre. Non ci resta quindi che sperare che l'evoluzione dei tempi permetta interventi nuovi onde evitare che le depressioni si aggravino e che i problemi insoluti diventino tali da impedire all'Italia la continuazione di quella politica di libera concorrenza che è garanzia di libertà e di sviluppo economico.

Con questa speranza e con la certezza che il Parlamento non mancherà di cercare, domani come oggi, i mezzi perchè il Ministro per le zone depresse del Mezzogiorno e del centro Nord possa continuare la sua opera secondo le esigenze che via via si presenteranno; la 5ª Commissione vi propone di approvare il disegno di legge nel suo nuovo testo approvando anche il seguente ordine del giorno che il senatore Bonacina ha presentato e che la Commissione ha fatto suo.

« La 5ª Commissione del Senato impegna il Governo, nell'atto di emanare il decreto ministeriale col quale saranno determinate le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1215, a non considerare imprese o iniziative nuove, ai fini dell'applicazione delle esenzioni fiscali, il trasferimento di attività produttive nelle zone depresse del Centro-Nord che risulti finalizzato al conseguimento delle agevolazioni e incentivazioni previste dalla legge ».

TRABUCCHI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Piani quinquennali per il coordinamento degli interventi)*

Sulla base delle indicazioni fissate dal programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo quarto comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, caratterizzate dalla presenza di forze di lavoro non impiegate, da accentuati fenomeni di esodo, da bassi livelli di reddito e di produttività, nonché dalla assenza di autonome possibilità di integrazione con aree contigue economicamente sviluppate.

La delimitazione di cui al precedente comma può anche non riferirsi all'intero territorio di Comuni e Provincie.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per il coordinamento degli interventi pubblici, ordinari e straordinari, rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive in ciascuna delle zone delimitate ai sensi del precedente comma. In sede di approvazione dei piani il CIR, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al quarto comma, fissa i criteri per la graduazione delle anzidette agevolazioni, in base alle caratteristiche ed alla intensità della depressione.

I piani, predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, so-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO I

*(Disposizioni di carattere generale)*

## Art. 1.

*(Delimitazione delle zone e piani quinquennali)*

Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più provincie.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione e il coordinamento, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi pubblici a carattere straordinario previsti dalla presente legge.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate,

(Segue: Testo del Governo)

no formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, che lo presiede.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed il Comitato dei Ministri di cui al quarto comma sono integrati dai Presidenti delle Regioni interessate.

Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, il Comitato di cui al quarto comma si avvale della Segreteria generale (di cui all'articolo 4 del disegno di legge concernente: « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno »). Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 150 unità.

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse ricomprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

*Trasferito al Capo III, articolo 16, secondo comma.*

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

*Identico.*

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Art. 2.

(*Realizzazione degli interventi*)

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo.

I programmi esecutivi annuali sono trasmessi al Comitato dei Ministri di cui al quarto comma del precedente articolo che li esamina ai fini della loro conformità ai piani di coordinamento.

Per le zone depresse comprese nei territori delle Regioni a statuto speciale, gli anzidetti Ministeri delegano l'esercizio delle attribuzioni relative alle Amministrazioni regionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Trasferito al Capo III, articolo 16, primo comma.*

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

(*Realizzazione degli interventi*)

*Identico.*

I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso.

Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

*(Esecuzione di opere pubbliche)*

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonché a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonché la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie e i comprensori suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere anzidette e quelle necessarie all'insediamento delle singole iniziative sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

*(Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Esecuzione di opere pubbliche)*

*Identico.*

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonché la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie e i territori suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie all'insediamento delle singole iniziative sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Per l'esecuzione di tali opere si applicano le disposizioni previste dal titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

*(Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole)*

*Identico:*

a) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti od associazioni di produttori agricoli;

d) concedere alle imprese agricole singole od associate contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d), il Ministero dell'agricoltura e foreste può avvalersi degli enti di sviluppo secondo le competenze stabilite dalla legge.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso d'interesse, previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi alle im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identico*;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti, cooperative od associazioni di produttori agricoli;

d) concedere alle imprese agricole singole od associate contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

*Identico.*

Nelle zone di cui al primo comma il tasso d'interesse a carico del mutuatario, previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive



(Segue: *Testo del Governo*)

prese agricole singole od associate, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

Art. 5.

*(Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali)*

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei criteri fissati ai sensi del precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni e integrazioni, per i mutui concessi alle imprese agricole singole od associate, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, è ridotto di un punto e comunque ad aliquota non inferiore all'1 per cento.

Art. 5.

*(Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali)*

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori meridionali.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

*(Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati ai sensi del precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche)*

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

*Identico.*

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(*Esenzioni fiscali  
per le nuove imprese artigiane e industriali*)

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività — rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura — da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque un miliardo e mezzo di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le medesime agevolazioni previste nel presente articolo si applicano, con i limiti di cui al secondo e terzo comma, anche alle imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, che si costituiscono nei territori di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526.

Art. 8.

(*Finanziamenti degli interventi*)

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Esenzioni fiscali  
per le nuove imprese artigiane e industriali*)

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività — rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura — da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

*Identico.*

*Trasferito al Capo II, articolo 11, penultimo comma.*

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

*Trasferito al Capo III, articolo 12.*

(Segue: *Testo del Governo*)

inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni nell'esercizio finanziario 1965, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1966, 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al quarto comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono iscritti sui singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri medesimi.

All'onere di lire 18.690 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1965 e alla maggiore spesa per il personale della Segreteria di cui al precedente articolo 1, valutata per l'esercizio stesso in lire 90 milioni, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5381 concernente finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

##### *(Stanziamenti integrativi)*

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo, attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

#### Art. 8.

*(Limiti territoriali di applicabilità)*

Nei territori montani di cui alla legge 29 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente Capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al Capo precedente.

#### Art. 9.

*(Esecuzione e completamento  
di opere pubbliche)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento — previo accertamento della loro funzionalità — di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'esecuzione di tali opere si applicano le disposizioni previste dal titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

*(Sperimentazione zootecnica)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.

Art. 11.

*(Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonchè per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonchè alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituisco-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 8, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 12.

(*Stanziamenti integrativi*)

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata dal Comitato dei ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono iscritte sui singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri medesimi. (1)

All'onere di lire 18.690 milioni di lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 16 valutata, per l'esercizio stesso, in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati, anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. (2)

### Art. 13.

*(Stanziamenti per i territori montani)*

Ai territori montani, di cui al precedente articolo 8, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 14, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della presente

(1) Questo comma è identico al terzo comma dell'articolo 8 del testo del Governo.

(2) Questo comma è identico al quinto comma dell'articolo 8 del testo del Governo.



(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Disposizioni finali*)

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse », effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonchè dell'articolo 8 della citata legge n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge, una quota di spesa che sarà determinata dal CIR in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

Art. 14.

(*Stanziamiento aggiuntivo  
per i territori montani*)

L'importo di lire 18.690 milioni, facente parte dello stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio finanziario 1966, è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Per l'esecuzione di tali opere si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15.

(*Norme finali e transitorie*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 16.

*(Disposizioni finali)*

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « Ministro del tesoro » va aggiunto « nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1 ».